



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

AVVISO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI IDONEO ENTE DEL TERZO SETTORE PARTNER PER LA COPROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO SAI – CATEGORIA ORDINARI – PER N. 30 POSTI, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017, A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2021-2027

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Biancavilla – Città Metropolitana di Catania.

Settore VI – Servizi alla Persona e alla Collettività.

Sede municipale: Via Vittorio Emanuele n. 467 – 95033 Biancavilla (CT).

PEC: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it.

Responsabile del procedimento: Responsabile della VI P.O.

ART. 2 – PREMESSE E QUADRO NORMATIVO

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, con Avviso prot. n. 0039908 del 12 agosto 2026, ha avviato la procedura per il finanziamento di nuovi progetti SAI, tipologia «accoglienza di carattere ordinario», a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

Il Comune di Biancavilla, con deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 30.10.2026, ha espresso indirizzo favorevole all'avvio delle attività istruttorie finalizzate alla valutazione della partecipazione al predetto Avviso ministeriale.

Al protocollo generale dell'Ente sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:

- prot. n. 36203 del 27.10.2026, presentata dal Consorzio Umana Solidarietà s.c.s.;
- prot. n. 36484 del 28.10.2026, presentata dalla Società Cooperativa Sociale Iride.

Le predette istanze costituiscono elementi istruttori e non attribuiscono alcun diritto di preferenza, né determinano l'individuazione diretta dei soggetti proponenti quali partner del progetto.

L'Amministrazione intende procedere mediante procedura pubblica comparativa, garantendo parità di trattamento, trasparenza, imparzialità e pubblicità.

La procedura è disciplinata:

- dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- dalla Legge n. 241/1990;
- dal D.Lgs. n. 267/2000;
- dal D.Lgs. n. 117/2017, con particolare riferimento all'art. 55;
- dal D.M. 31 marzo 2021, n. 72;
- dal D.M. 18 novembre 2019 e dalle relative Linee guida SAI;
- dall'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- dall'Avviso ministeriale prot. n. 0039908 del 12 agosto 2026 e dalla relativa documentazione attuativa;
- dalla normativa europea e nazionale applicabile al FAMI 2021-2027.

La procedura costituisce un percorso di amministrazione condivisa e non un affidamento di appalto di servizi.

ART. 3 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Avviso è finalizzato all'individuazione di idoneo Ente del Terzo Settore, singolo o associato, con cui avviare un percorso di coprogettazione per la definizione e la successiva realizzazione di un progetto SAI – categoria Ordinari – per complessivi n. 30 posti nel territorio del Comune di Biancavilla.

La coprogettazione è finalizzata a:

- definire il modello organizzativo e gestionale;
- individuare le strutture abitative;
- definire i servizi di accoglienza integrata;
- organizzare l'équipe multidisciplinare;
- individuare le risorse territoriali;
- predisporre il progetto definitivo;
- elaborare il piano finanziario preventivo secondo il modello ministeriale;
- definire gli apporti di compartecipazione dell'ETS;
- predisporre gli elementi necessari alla presentazione della domanda ministeriale tramite FNA-silo.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DI IDONEO ETS PARTNER

L'Amministrazione comunale, in considerazione dell'unitarietà del progetto, della previsione di n. 30 posti e dell'esigenza di assicurare un coordinamento integrato delle attività, intende individuare idoneo ETS partner, singolarmente oppure in forma associata.

- La scelta è finalizzata a garantire:
- omogeneità gestionale e organizzativa;
- continuità degli interventi di accoglienza;
- coordinamento unitario dell'équipe multidisciplinare;
- integrazione delle strutture abitative;
- uniformità dei percorsi individualizzati;
- unitarietà delle attività di monitoraggio e rendicontazione.

La partecipazione in forma associata è consentita nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Avviso. In tal caso il raggruppamento o la forma associativa nel suo complesso costituirà l'unico soggetto partner della procedura, ferma restando la necessità di individuare il soggetto capofila e disciplinare le responsabilità dei singoli componenti.

L'individuazione avverrà mediante valutazione comparativa delle proposte presentate.

Sarà ammesso al tavolo di coprogettazione il soggetto ovvero i soggetti che avrà/avranno conseguito il punteggio più elevato, purché abbia/abbiano raggiunto la soglia minima di idoneità e la proposta risulti adeguata alle finalità pubbliche.

In caso di parità saranno applicati i criteri di spareggio indicati nell'art. 13.

ART. 5 – DESTINATARI E SERVIZI

I destinatari sono le persone aventi titolo all'accoglienza nella categoria ordinaria del Sistema di Accoglienza e Integrazione, secondo la normativa vigente e le specifiche indicazioni contenute nella scheda tecnica ministeriale.

Il progetto dovrà garantire i servizi previsti dall'art. 34 delle Linee guida allegate al D.M. 18 novembre 2019 e dalla documentazione ministeriale applicabile, tra cui:

1. Accoglienza materiale.
2. Mediazione linguistico-culturale.
3. Orientamento e accesso ai servizi del territorio.
4. Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico.
5. Formazione e riqualificazione professionale.
6. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo.
7. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo.
8. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale.
9. Orientamento e accompagnamento legale.

10. Tutela psico-socio-sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere assicurate nel rispetto degli standard e delle modalità previste dalla normativa SAI.

ART. 6 – STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Le strutture abitative dovranno essere ubicate nel territorio comunale di Biancavilla e dovranno risultare conformi alle disposizioni del D.M. 18 novembre 2019, alle relative Linee guida e ai Manuali SAI.

La proposta dovrà consentire all'Amministrazione di verificare la concreta fattibilità dell'accoglienza per 30 persone.

La disponibilità giuridica definitiva degli immobili e il possesso di tutti i requisiti richiesti dovranno essere perfezionati entro i termini prescritti per l'attivazione del progetto e comunque nel rispetto delle condizioni eventualmente richieste dal Ministero per la candidatura.

Non è consentito utilizzare strutture non idonee o non autorizzabili.

ART. 7 – COMPARTECIPAZIONE

La coprogettazione si fonda sulla condivisione delle responsabilità e delle risorse tra Amministrazione pubblica ed ETS.

Ciascun partecipante dovrà indicare nella proposta le risorse aggiuntive che intende mettere a disposizione.

La compartecipazione potrà consistere in:

- risorse economiche proprie;
- disponibilità di immobili;
- personale e professionalità aggiuntive;
- attrezzature e beni strumentali;
- risorse organizzative;
- reti territoriali e collaborazioni;
- altre risorse concretamente disponibili e funzionali al progetto.

Gli apporti dovranno essere descritti, quantificati ove economicamente valorizzabili e documentati.

Non è fissata una percentuale minima obbligatoria di compartecipazione in denaro. È tuttavia obbligatoria la presentazione di una proposta concreta di apporto aggiuntivo, coerente con il progetto.

Non potranno essere valorizzati costi fittizi, duplicati o non ammissibili.

ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, in forma singola o associata, comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, secondo la disciplina applicabile.

Le finalità statutarie dovranno essere coerenti con gli interventi di accoglienza, integrazione e inclusione sociale.

I soggetti partecipanti in forma associata dovranno indicare il capofila, i componenti, i rispettivi ruoli e le responsabilità.

ART. 9 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli ETS devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti.

A. Requisiti generali

- assenza delle cause ostative previste dalla normativa vigente;
- assenza di situazioni di conflitto di interesse;
- regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, ove dovuta;
- regolarità fiscale;
- rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rispetto della normativa sul lavoro delle persone con disabilità, ove applicabile;
- assenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Le cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 saranno considerate nei limiti della loro applicabilità e compatibilità con la procedura di amministrazione condivisa.

B. Requisiti di idoneità

- iscrizione al RUNTS, ove prevista, ovvero possesso della qualificazione e iscrizione richieste dalla disciplina applicabile;
- statuto e atto costitutivo coerenti con le attività oggetto della coprogettazione.

C. Capacità tecnico-professionale

- esperienza pluriennale documentata in servizi di accoglienza, integrazione, inclusione sociale o interventi rivolti a cittadini stranieri;
- capacità di gestione di servizi complessi;
- disponibilità di personale qualificato e di un'équipe multidisciplinare;
- capacità di gestione amministrativa e rendicontazione di finanziamenti pubblici.

D. Capacità organizzativa

- proposta organizzativa per la gestione dei 30 posti;
- disponibilità o impegno documentato a reperire strutture idonee;
- capacità di assicurare continuità e qualità dei servizi.

In caso di partecipazione associata, i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati dai singoli componenti secondo la natura del raggruppamento e le responsabilità effettivamente assunte.

ART. 10 – FASI DEL PROCEDIMENTO

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1 – Presentazione delle candidature

Pubblicazione dell'Avviso e acquisizione delle istanze degli ETS interessati.

Fase 2 – Verifica amministrativa

Esame della regolarità delle domande e verifica dei requisiti di partecipazione.

Fase 3 – Valutazione comparativa

Valutazione delle proposte da parte di apposita Commissione nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione.

Fase 4 – Individuazione del partner

Individuazione dell'ETS che avrà conseguito il punteggio più elevato, purché idoneo.

Fase 5 – Tavolo di coprogettazione

Definizione condivisa del progetto definitivo, dell'organizzazione, dei servizi, delle risorse e del piano finanziario.

La proposta iniziale dell'ETS costituisce base di confronto e non vincola automaticamente l'Amministrazione.

Fase 6 – Approvazione e candidatura

Approvazione del progetto definitivo e presentazione della candidatura sulla piattaforma FNASilo.

Fase 7 – Eventuale attuazione

In caso di ammissione al finanziamento, perfezionamento della convenzione e avvio delle attività secondo le condizioni ministeriali.

ART. 11 – DURATA E RISORSE FINANZIARIE

La fase di coprogettazione avrà la durata necessaria alla definizione della proposta progettuale da candidare al Ministero.

L'eventuale fase attuativa sarà subordinata all'ammissione a finanziamento.

La durata iniziale del finanziamento prevista dall'Avviso ministeriale è pari a un massimo di 24 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, salvo successive disposizioni ministeriali.

Ai sensi dell'Avviso ministeriale prot. n. 0039908 del 12 agosto 2026, il costo massimo di riferimento per i progetti SAI categoria Ordinari è fissato in euro 44,47 pro-die pro-capite.

La Commissione ministeriale potrà valutare eventuali richieste superiori a tale importo, fino al limite massimo di euro 48,16 pro-die pro-capite, esclusivamente in presenza di costi documentati degli standard dei servizi previsti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Il piano finanziario definitivo dovrà essere elaborato utilizzando esclusivamente il modello ministeriale ufficiale e tenendo conto dell'effettiva durata del progetto, dei costi ammissibili e delle disposizioni di rendicontazione.

Il presente Avviso non comporta impegni finanziari immediati a carico del Comune.

ART. 12 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le candidature dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Termine di presentazione: 5 novembre 2026, ore 12:00, subordinatamente alla pubblicazione dell'Avviso entro il 31 ottobre 2026 e alla garanzia di un termine congruo per la partecipazione.

Oggetto della PEC:

“CANDIDATURA COPROGETTAZIONE SAI ORDINARI – 30 POSTI – COMUNE DI BIANCAVILLA”.

La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante oppure sottoscritta con firma autografa e corredata da documento di identità, secondo le modalità ammesse dalla normativa vigente.

La candidatura dovrà contenere:

- Allegato A – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva sui requisiti;
- Allegato B – Proposta progettuale preliminare;
- curriculum dell'ente;
- statuto e atto costitutivo;

La documentazione dovrà consentire la valutazione della proposta secondo i criteri di cui all'art. 13.

Documentazione ministeriale

La scheda tecnica, il piano finanziario preventivo e il format della domanda di finanziamento costituiscono documentazione ufficiale predisposta dal Ministero dell'Interno e dovranno essere utilizzati per la successiva candidatura tramite FNASilo.

Gli allegati comunali sono finalizzati esclusivamente alla selezione dell'ETS partner e alla raccolta degli elementi necessari alla coprogettazione. Non sostituiscono, modificano o integrano autonomamente la modulistica ministeriale.

ART. 13 – CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita Commissione, sulla base dei seguenti criteri, per un punteggio massimo di 100 punti.

Criterio	Punteggio massimo attribuibile
Presentazione dell'ente, esperienza maturata, conoscenza del territorio e delle reti pubbliche e private	25
Qualità, completezza, pertinenza ed efficacia della proposta progettuale e del piano finanziario preliminare	35
Modello organizzativo, personale impiegato, qualificazione dell'équipe multidisciplinare e coordinamento	25
Risorse proprie messe a disposizione a titolo di compartecipazione	10
Modalità di monitoraggio, gestione, controllo e rendicontazione	5
TOTALE	100

Criteri di spareggio

In caso di parità del punteggio complessivo, si procederà secondo il seguente ordine:

1. prevalenza del punteggio ottenuto nel criterio relativo alla qualità, completezza, pertinenza ed efficacia della proposta progettuale e del piano finanziario preliminare (massimo 35 punti);
2. in caso di ulteriore parità, prevalenza del punteggio ottenuto nel criterio relativo al modello organizzativo, al personale e all'équipe multidisciplinare (massimo 25 punti);
3. in caso di ulteriore parità, prevalenza del punteggio relativo all'esperienza dell'ente e alla conoscenza del territorio (massimo 20 punti);
4. in caso di ulteriore parità, prevalenza del punteggio relativo alla compartecipazione;

Qualora persista la parità anche dopo l'applicazione dei criteri sopra indicati, si procederà mediante sorteggio pubblico, previa comunicazione agli interessati e verbalizzazione delle operazioni.

Il punteggio non costituisce graduatoria di aggiudicazione di appalto, ma è finalizzato esclusivamente all'individuazione del partner del procedimento di amministrazione condivisa.

ART. 14 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione sarà nominata con successivo provvedimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Sarà composta da tre componenti in possesso di adeguata competenza professionale.

I componenti dovranno rendere dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e incompatibilità.

La Commissione procederà all'esame delle domande, alla verifica della documentazione e alla valutazione comparativa delle proposte, redigendo appositi verbali.

ART. 15 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il Comune potrà richiedere chiarimenti e integrazioni documentali per carenze formali o sanabili, nel rispetto della parità di trattamento.

Non saranno consentite modifiche sostanziali delle proposte progettuali dopo la scadenza, né integrazioni idonee ad alterare il contenuto competitivo delle candidature.

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate in modo uniforme e garantire la parità di trattamento tra i partecipanti.

ART. 16 – ESITO DELLA PROCEDURA

L'individuazione dell'ETS non costituisce affidamento di servizi né attribuisce automaticamente il diritto alla gestione del progetto.

L'ammissione al tavolo di coprogettazione non comporta garanzia di finanziamento né attribuisce un diritto automatico alla successiva attuazione.

Il rapporto di collaborazione sarà perfezionato soltanto dopo la conclusione del tavolo di coprogettazione, l'approvazione del progetto definitivo, l'ammissione al finanziamento ministeriale e la sottoscrizione della successiva convenzione, nel rispetto delle condizioni ministeriali.

L'Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula della convenzione qualora il progetto definitivo non risulti coerente con gli obiettivi pubblici o con le prescrizioni ministeriali.

In caso di mancato finanziamento, il procedimento non darà luogo a compensi o indennizzi in favore dei partecipanti.

ART. 17 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il presente Avviso sarà pubblicato:

- all'Albo Pretorio online;
- sul sito istituzionale del Comune;
- nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo la normativa applicabile.

Sarà garantita adeguata diffusione della procedura e delle informazioni relative alle modalità di partecipazione.

Le cooperative che hanno già presentato istanze spontanee al Comune saranno informate della pubblicazione dell'Avviso, senza alcun titolo preferenziale.

ART. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile della VI P.O., ai sensi della Legge n. 241/1990.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati saranno trattati dal Comune di Biancavilla nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità della presente procedura.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali sarà resa disponibile ai partecipanti secondo la normativa vigente.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune si riserva di non procedere alla coprogettazione qualora nessuna proposta risulti adeguata alle finalità pubbliche.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente, all'Avviso ministeriale e alla documentazione attuativa SAI.

Avverso gli atti della procedura sono esperibili i rimedi previsti dall'ordinamento.

